

Riflessioni giuspubblicistiche in merito alle teorie *Nudge* e *One Health**

Stefano Rossa**

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il diritto e il suo legame con la realtà: rileggendo *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* di V.E. Orlando. – 2. La teoria *Nudge*, ovvero la “spinta gentile”. –2.1. Un esempio concreto: la *Nudge* e la donazione degli organi. – 3. La teoria *One Health*. – 3.1. La *One Health* e la visione francescana. – 3.2. La *One Health* come strategia di sviluppo sostenibile? – 4. Considerazioni conclusive. I punti in comune fra la teoria *Nudge* e la teoria *One Health* e la persistente centralità del diritto pubblico.

ABSTRACT:

Negli ultimi anni due teorie *extra* giuridiche, la *Nudge* e la *One Health*, sono assunte agli onori della cronaca, andando a interessare anche l’ambito giuridico. Il presente contributo descrive con ampio respiro tali teorie e, mettendo in evidenza alcuni aspetti che accomunano la *Nudge* e la *One Health*, indaga quale possa essere il ruolo del diritto pubblico a riguardo.

In recent years, two non-legal theories, Nudge and One Health, have risen to the headlines, also involving the juridical field. This contribution provides a broad description of these theories and, by highlighting some common aspects between the Nudge and the One Health, investigates what the role of public law might be in this area.

* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco. L’articolo è stato proposto dall’Autore in risposta alla *call for papers* intitolata “One World, One Health... Which Law? Dimensioni e implicazioni giuridiche di un paradigma di tutela integrata della salute umana, animale e ambientale”.

** Ricercatore (t.d.A) di Diritto amministrativo nell’Università del Piemonte Orientale, stefano.rossa@uniupo.it.

1. Introduzione. Il diritto e il suo legame con la realtà: rileggendo *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* di V.E. Orlando

L'otto gennaio 1889, all'Università di Palermo, un giovane professore non ancora trentenne tenne una prolusione che si rivelò fondamentale per lo sviluppo di quella che sarebbe poi divenuta la moderna giuspubblicistica italiana. Quella prolusione era intitolata *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*¹ e quel giovane professore si chiamava Vittorio Emanuele Orlando².

La ragione che spinse Orlando a dedicare a tale argomento il suo intervento, oggi considerato il manifesto del giuspubblicismo italiano³, è legata alla tesi secondo cui l'allora scienza giuridica del diritto pubblico fosse carente proprio sul piano della valenza giuridica⁴. Orlando, infatti, criticava apertamente «quelle scienze *così dette* di diritto pubblico interno, o in particolare di diritto costituzionale ed amministrativo»⁵, le quali, a suo parere, necessitavano «di una revisione critica fondamentale»⁶ basata sulla «vera natura di scienze giuridiche»⁷. E tale revisione (*recte*: «ricostruzione») poteva attuarsi unicamente tramite la predisposizione di precisi criteri volti a prevenire quegli eccessi metodologici che avevano

¹ V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico. Contributo alla storia del diritto pubblico italiano nell'ultimo quarantennio 1885-1925*, Modena, 1925.

² Sulla figura di Vittorio Emanuele Orlando la bibliografia è sterminata, ragione per la quale i riferimenti successivi sono da intendersi a titolo non esaustivo. Per quanto attiene al profilo biografico, si rimanda alla voce di G. CIANFEROTTI, voce *Orlando, Vittorio Emanuele*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. II, Bologna, 2013, pp. 1465 ss. In relazione all'apporto di V.E. Orlando al diritto pubblico si vedano, fra i numerosissimi contributi, V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Rassegna giuliana di diritto e giurisprudenza*, n. 1/1953, pp. 3 ss.; G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, in *Id.*, *Opere*, Vol. V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 359 ss.; F. TESSITORE, *Crisi e trasformazioni dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra Otto e Novecento*, Napoli, 1963; A. GALATELLO ADAMO, *Per lo studio del pensiero giuridico di Vittorio Emanuele Orlando. Notazioni preliminari*, in *Rass. dir. pubbl.*, n. 19/1964. Si veda altresì l'opera di G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, 1980, nonché i contributi di F. CARNELUTTI, P. CALAMANDREI, E. CROSA, G. MIELE, C. ESPOSITO, M. BRACCI e G. AMBROSINI, scritti in ricordo di Orlando e contenuti nel fascicolo n. 3 del 1953 della *Rivista trimestrale di diritto pubblico*. Più recentemente anche F. PIZZOLATO, *Orlando all'Assemblea Costituente*, in *Rivista AIC*, n. 3/2016, 1 ss., nonché V. TEOTONICO, *Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico*, Bari, 2018. In ogni caso, per una prospettiva più ampia, si rimanda ai riferimenti presenti in S. CASSESE, *Cultura e politica del diritto amministrativo*, Bologna, 1971; P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000; M. FIORAVANTI, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 67 ss.; M. D'ALBERTI, *Gli studi di diritto amministrativo: continuità e cesure fra primo e secondo novecento*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 4/2001, pp. 1293 ss.; e in A. MASSERA, *Il contributo originale della dottrina italiana al diritto amministrativo*, in *Diritto amministrativo*, n. 4/2010, 761 ss.

³ In tal senso G. CIANFEROTTI, voce *Orlando, Vittorio Emanuele*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 1467.

⁴ Cfr. V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 1.

⁵ V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 2 (enfasi aggiunta).

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

impedito al diritto pubblico di sviluppare una propria autonomia e dignità scientifica. Vale a dire: l'eccessivo impiego di criteri *extra* giuridici commistionati fra loro, quali da un lato la filosofia e la politica⁸ – sintomo di uno sproporzionato esame teorico del diritto⁹ – e dall'altro la mera esegesi delle norme¹⁰ – riflesso di una immoderata attenzione alla pratica¹¹. Secondo Orlando, quindi, il diritto pubblico non aveva assunto ancora un ruolo di scienza giuridica indipendente a causa della sua *assoluta* subordinazione ai menzionati criteri *extra* giuridici. Subordinazione *assoluta* che aveva reso il diritto pubblico un mosaico eterogeneo composto da tessere di differente natura, facendone difettare il carattere giuridico¹².

A tal fine, la via suggerita da Orlando era una. Prendendo a modello il diritto romano e, soprattutto, il diritto privato¹³ – il quale si era storicamente sviluppato ed evoluto come scienza giuridica autonoma grazie al primo –, occorreva rifuggire dalla menzionata subordinazione *assoluta* dei criteri filosofici, politici ed esegetici a vantaggio del criterio giuridico, facendo sì che il diritto pubblico potesse così ergersi a disciplina giuridica dotata di autonomia scientifica, essendo finalmente visto come un «sistema di principi giuridici sistematicamente coordinati»¹⁴, in cui risultasse armonioso il rapporto fra teoria e pratica¹⁵. Si è detto di come la prolusione *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* risalisse al 1889, e che fu data alla stampa nel 1925. Essa venne pubblicata unitamente a un'appendice contenente la *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885*¹⁶. In essa, Orlando commentò a distanza di decenni quanto scritto in gioventù, sottolineando che l'obiettivo di dare «una mentalità giuridica»¹⁷ al diritto pubblico, tramite la definizione

⁸ Cfr. V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 5.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Chiaro ancora Orlando: «[n]oi non censuriamo già, adunque, che il diritto si ispiri a criteri pratici: [...]. Ma altro dire che il diritto debba aver sempre vivi contatti colla realtà, altro è subordinare lo studio scientifico del diritto al mero esame di un documento legislativo: ed è ciò che abbiám chiamato esagerazione del metodo esegetico», V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 12.

¹² È proprio Orlando che ricorre alla similitudine del mosaico: «[n]oi censuriamo che col pretesto di usufruire il necessario contributo di altre discipline si è imbastita una scienza di diritto pubblico come si farebbe per un mosaico, ravvicinando pezzetti di filosofia con pezzetti di storia, di politica, economia ecc.; e, tanto per giustificare il nome di diritto che a questa scienza si affiggeva, si è data una parte preponderante al commento esegetico, cioè all'ultima, alla meno nobile e degna manifestazione della scienza giuridica», V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 16.

¹³ In tal senso V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 4 e p. 10.

¹⁴ Così V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 16.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ V.E. ORLANDO, *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885*, in ID., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., pp. 19 ss.

¹⁷ V.E. ORLANDO, *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885*, in ID., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 31.

di un metodo giuridico, fu alla fine raggiunto¹⁸, portando a un profondo rinnovamento della classe giuspubblicistica italiana della quale può essere considerato il Maestro¹⁹.

Come è stato messo in evidenza dalla dottrina, il pensiero di Orlando è chiaramente frutto della società del suo tempo, la quale era ancora una società in fase *infantile*²⁰. Ciononostante, pur non essendo stato esente da (auto)critiche²¹, il suo approccio metodologico ha senz'altro il merito di aver posto al centro dell'attenzione la necessità di studiare il diritto pubblico in sé, in quanto disciplina giuridica degna di autonomia scientifica²², accentuando, da un lato, il bisogno di basarsi sui principi anziché sulle norme in sé²³; dall'altro, rifuggendo dall'eccesso di un ricorso ai fattori *extra* giuridici che permeano il diritto pubblico. E si badi: non il loro rinnezo, bensì il loro ridimensionamento nella consapevolezza della differente rispettiva natura²⁴ e della necessità di giungere a una «trattazione tecnicamente giuridica»²⁵. Ciò questo per una ragione evidente: per Orlando, infatti, «il diritto è

¹⁸ Cfr. V.E. ORLANDO, *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885*, in ID., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 21.

¹⁹ In tal senso V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 5. Si pensi già soltanto al fatto che proprio Santi Romano fu l'Allievo di Orlando. Su Santi Romano e sul suo pensiero, per ragioni di economia espositiva, non ci si soffermerà. Bastino ivi i riferimenti *ex multis* ad A. SANDULLI, voce *Romano, Santi*, in I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Vol. II, Bologna, 2013, pp. 1728 ss.; a P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, Milano, 1977; a G. MIELE, *Stile e metodo nell'opera di Santi Romano*, in ID., *Scritti giuridici*, Milano, 1987, I, pp. 339 ss.; e, più recentemente, a R. CAVALLO PERIN, G. COLOMBINI, F. MERUSI, A. POLICE, A. ROMANO (a cura di), *Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano*, Napoli, 2019.

²⁰ Così G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, in ID., *Opere*, cit., pp. 380-381, nonché G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 3 ss.

²¹ Le critiche che Orlando, nel 1925, rivolge a sé stesso sono rivolte, in particolare, al modello privatistico, ritenuto quarant'anni dopo la prolusione inadatto al diritto pubblico: cfr. V.E. ORLANDO, *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885*, in ID., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 22.

²² Proprio tale aspetto aprirà la strada all'indagine sulla natura pubblicistica di tale diritto, quello che è stato definito dalla dottrina successiva il "problema" di Orlando, come sottolineato da G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, in ID., *Opere*, cit., p. 361.

²³ Cfr. V.E. ORLANDO, *Nota dell'autore del 1925 all'autore del 1885*, in ID., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., p. 31.

²⁴ Su questo punto Orlando è chiarissimo: «quando noi censuriamo la subordinazione del criterio giuridico al filosofico, al politico, all'esegitico, la tendenza avversaria rileva in questa nostra affermazione la proscrizione assoluta dei criteri filosofici, politici, esegitici dallo studio del diritto. [...] Io non dico già che bisogna circondare il diritto di una specie di muraglia della Cina che escluda gelosamente e permalosamente la comunicazione con altri elementi di ordine scientifico diverso. [...] Ciò che noi censuriamo, ciò che è stato esiziale al fisiologico sviluppo del diritto pubblico non è già il servirsi sussidiariamente del criterio filosofico o del criterio esegitico, ma bensì il non aver tenuto distinti ed autonomi ordini scientifici diversi, ma bensì lo aver dimenticato che altro è diritto altro filosofia, altro scienza del diritto, altro scienza delle leggi», V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., pp. 15-16.

²⁵ Così V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 5.

vita»²⁶, è concretezza, è realtà²⁷. E proprio questo legame fra diritto e realtà è stato definito dalla dottrina successiva «il pregio maggiore e l'*attualità* dell'insegnamento di Orlando»²⁸. Ciò premesso, nella consapevolezza che la realtà è perennemente in movimento (*πάντα ῥεῖ!*), ci si potrebbe interrogare se il reale, negli ultimi decenni, abbia incrementato la propria velocità di cambiamento e se sia accresciuta la propria complessità rispetto al passato. Pare corretto affermare che sia aumentata sì la complessità del mondo (si pensi, ad esempio, allo sviluppo delle ICT), ma al contempo sia aumentata in parallelo la capacità dell'uomo di cogliere maggiormente la complessità della realtà, nonché di cercare strumenti e modelli idonei a leggere e a spiegare tale complessità. Con la conseguenza che il diritto, «la materia viva che producono i rapporti sociali, continuamente in movimento»²⁹, non può non adattarsi a tali trasformazioni sociali, così come i modelli (giuridici e non) impiegati per interpretare la realtà e per cercare di ridurne la complessità, come nel caso della teoria della *Nudge Regulation* e quella della *One Health*.

Tenendo a mente l'insegnamento di Orlando circa il «*sensu del concreto*» e la sua «visione storicistica» del diritto pubblico³⁰, il presente paper cercherà di mettere in comparazione il modello della teoria *Nudge* e quello della *One Health*, al fine di capire quale sia, in esse, il posto del diritto pubblico, in un contesto concreto in repentino cambiamento con il quale il quest'ultimo deve misurarsi.

2. La teoria *Nudge*, ovvero la “spinta gentile”

La *Nudge* è una teoria elaborata Richard H. Thaler, Premio Nobel 2017 per l'economia, e da Cass R. Sustein, vincitore del Premio Holberg 2018, pubblicata nel 2008 con il titolo *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*³¹.

Innanzitutto, occorre premettere che la *Nudge* non è una teoria giuridica, ma appartiene all'ambito della psicologia cognitiva e dell'economia comportamentale³², aspetto che emerge anche dalla scelta del nome della teoria stessa. Il termine *Nudge*, infatti, in inglese indica «*to gently push someone or something*»³³, ma con l'accezione di «*to encourage or per-*

²⁶ V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, cit., pp. 16-17: «il diritto è vita: efficienza ultima del carattere storico di un popolo, e dei sentimenti delle comunità».

²⁷ Cfr. V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 7.

²⁸ In tal senso V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 9.

²⁹ F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994, p. 119.

³⁰ Il riferimento è a V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 9.

³¹ R.H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, New Haven-London, 2008.

³² D'altronde, Thaler è stato insignito del Premio Nobel 2017 proprio per i suoi studi legati all'economia comportamentale, frutto dell'integrazione fra l'economia e la psicologia. Cfr. *Press release: The Prize in Economic Sciences 2017*, in <https://bit.ly/3JE6i3F> [ultima consultazione: 08.08.2022].

³³ *Cambridge Learner's Dictionary*, Cambridge, 2001, p. 440.

*suade someone to do something in a way that is gentle rather than forceful or direct*³⁴: per questa ragione questa parola è stata tradotta in italiano con “spinta gentile”³⁵.

L'impostazione della *Nudge* è dunque esplicitamente di stampo del c.d. *Libertarian Paternalism*³⁶. Nella consapevolezza che vi sono delle scelte che, sul piano oggettivo, possono migliorare la vita delle persone, il decisore (ovvero il «*choice architect*»³⁷, cioè chi è chiamato a “stabilire le regole del contesto” entro il quale i singoli prendono le proprie decisioni – e quindi in queste pagine, per praticità, le istituzioni pubbliche³⁸) potrebbe influenzare la scelta dei cittadini verso soluzioni che migliorino la vita senza, tuttavia, porre obblighi o divieti. E questo a fronte della constatazione di come, nella realtà, la capacità *vera* delle persone di compiere scelte razionali non sia altro che un postulato teorico dell'*homo oeconomicus*³⁹, dato che esse sono influenzate da errori, *bias* e pregiudizi.

Secondo Thaler e Sustain, le istituzioni dovrebbero *spingere gentilmente* le persone a compiere tali scelte, lasciandole sempre libere però di prendere la decisione finale: «*[p]utting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not*»⁴⁰. E le istituzioni potrebbero intervenire, “spingendo” le persone a compiere scelte razionali⁴¹, tramite un

³⁴ *Cambridge Dictionary Online*, in <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nudge> [ultima consultazione: 04.08.2022].

³⁵ L'opera di Thaler e Sustain infatti è stata tradotta in italiano con il titolo *La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, 2014.

³⁶ Così R.H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 5: «*[l]ibertarian paternalists want to make it easy for people to go their own way; they do not want to burden those who want to exercise their freedom. The paternalistic aspect lies in the claim that it is legitimate for choice architects to try to influence people's behaviour in order to make their lives longer, healthier, and better. In other words, we argue for self-conscious efforts, by institutions in the private sector and also by government, to steer people's choices in directions that will improve their lives. In our understanding, a policy is "paternalistic" if it tries to influence choices in a way that will make choosers better off, as judged by themselves*».

³⁷ Cfr. R.H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 3: «*[a] choice architect has the responsibility for organizing the context in which people make decisions*». Uno dei due pilastri della *Nudge* è che le scelte che gli esseri umani compiono sono influenzate dal contesto in cui esse sono prese; pertanto, è centrale il ruolo di chi pone in essere il contesto, vale a dire il *choice architect*. L'altro pilastro della teoria, come si dirà *infra*, è legato alla mancanza di razionalità umana nel compimento delle scelte.

³⁸ In ogni caso, nell'opera di Thaler e Sustain il *choice architect* può anche essere un soggetto privato.

³⁹ «*If you look at economics textbooks, you will learn that homo economicus can think like Albert Einstein, store as much memory as IBM's Big Blue, and exercise the willpower of Mahatma Gandhi. Really. But the folks that we know are not like that. Real people have trouble with long division if they don't have a calculator, sometimes forget their spouse's birthday, and have a hangover on New Year's Day. They are not homo economicus; they are homo sapiens. [...] With respect to diet, smoking, and drinking, people's current choices cannot reasonably be claimed to be the best means of promoting their well-being. Indeed, many smokers, drinkers, and overeaters are willing to pay third parties to help them make better decisions*», R.H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., pp. 6-7.

⁴⁰ R.H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 6.

⁴¹ Cfr. H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 10: «*[s]o long as people are not choosing perfectly, some changes in the choice architecture could make their lives go better (as judged by their own preferences, not those of some bureaucrat)*».

intervento complessivo teso a semplificare⁴² e migliorare l'architettura⁴³ delle scelte, vale a dire il contesto normativo⁴⁴.

2.1. Un esempio concreto: la *Nudge* e la donazione degli organi

Nella loro opera, Thaler e Sustain procedono con diversi esempi concreti di applicazione della teoria *Nudge* alla realtà. Uno di essi riguarda il caso della donazione degli organi e la strategia di scelta per incrementare il numero dei donatori⁴⁵. Premettendo che il contesto preso a riferimento dagli autori è quello degli Stati Uniti d'America del 2006, e non ovviamente quello italiano⁴⁶, la circostanza di partenza è comune ai Paesi di tutto il mondo: i

⁴² Lapidari gli autori: «[c]hoosers are human, so designers should make life as easy as possible», H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 13.

⁴³ Il ricorso a figure architettoniche e/o ingegneristiche per descrivere il diritto, d'altronde, è caro alla tradizione statunitense: si pensi, ad esempio, alla nota opera di G. SARTORI, *Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, London, 1994.

⁴⁴ «So, to be clear: we are not for bigger government, just for better government», H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 14.

⁴⁵ Cfr. H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., pp. 175 ss. È chiaro che la scelta di aumentare la donazione degli organi è una di quelle scelte che “oggettivamente” possono migliorare la vita delle persone e verso le quali è giusto che i decisori pubblici le orientino.

⁴⁶ Pare necessario un rapido accenno al contesto italiano. La legge 1° aprile 1999, n. 91, rubricata *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, contiene la disciplina che regola la donazione di organi e tessuti in Italia, unitamente al Decreto del Ministro della Sanità 8 aprile 2000. Ai sensi dell'art. 4, il legislatore ha previsto che con Decreto del Ministro della Sanità sono stabilite le modalità con cui i cittadini dichiarano la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, stabilendo la regola per cui «la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione». Il principio del silenzio-assenso alla donazione, tuttavia, è “rimasto sulla carta” a seguito della mancata attuazione sul piano regolamentare e attualmente vige il criterio del dissenso esplicito. La disciplina, infatti, prevede che la donazione possa avvenire dopo la morte o in vita. Ciascun cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso volto alla donazione di organi (nonché di tessuti) dopo la morte tramite la compilazione di appositi documenti (l'apposito modulo dell'Associazione Italiana Donatori di Organi, l'apposito modulo dell'ASL, il tesserino del Centro Nazionale Trapianti, il tesserino “blu” del Ministero della Salute), o tramite dichiarazioni integrative di altri documenti (come nel caso del rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica), oppure tramite la produzione di una apposita dichiarazione datata e sottoscritta da portare con sé unitamente ai documenti d'identità. Alcune di queste pratiche possono essere svolte *online* se in possesso di identità digitale certificata (SPID) o di firma digitale, come nell'ipotesi della compilazione del modulo AIDO, mentre la maggior parte di esse deve essere svolta fisicamente nei vari uffici competenti. Il consenso, che non è obbligatorio *ex lege*, è sempre revocabile e non è condizionato dal compimento di una prestabilita età anagrafica. Fa fede l'ultima manifestazione rilasciata cronologicamente. Se una persona non ha rilasciato, da vivo, una dichiarazione relativa alla donazione di organi e tessuti, è possibile procedere con il prelievo unicamente nel caso in cui i familiari che ne hanno diritto (coniuge non separato, convivente *more uxorio*, discendenti di primo grado, ascendenti di primo grado,) non si oppongano alla donazione. Nell'ipotesi in cui si tratti di persone di minore età, decidono i genitori e, se uno di essi non è favorevole alla donazione, allora non vi sarà l'espianto. In ogni caso, non è possibile donare qualsiasi organo, posto che è espressamente vitato l'espianto delle gonadi e del cervello. Si veda in ogni caso il riferimento al sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti del Ministero della Salute <https://bit.ly/3JwQcsy> [ultima consultazione: 08.08.2022]. In merito alla donazione in vita, invece, si rimanda alla pagina dedicata dello stesso sito web: <https://bit.ly/3OY6Dzj> [ultima consultazione: 08.08.2022]. In generale, a titolo esemplificativo, in argomento si rimanda a E. SCALCON, *La disciplina dei trapianti in Italia alla luce delle sue prospettive di riforma*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 4/2021, pp. 317 ss.; G. GIAIMO, *Decisioni sul termine della vita e donazione degli organi. Spunti comparatistici per una futura disciplina*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 3/2021, pp. 307 ss.; C. IACOVELLO, *Gli atti di disposizione del corpo alla luce dell'autodeterminazione terapeutica*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 4/2020, pp. 1761 ss.; L. FORNI, *Eutanasia e donazione di organi. Alcune riflessioni etico-giuridiche su nuove emergenti criticità*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 1/2020, pp. 141 ss. In ogni caso, si rimanda anche alla lettura del documento

pazienti in attesa di ricevere il trapianto sono in numero superiore rispetto ai donatori. Ciò posto, il tema della donazione degli organi è legato a quello del consenso.

Le strategie decisionali che lo Stato astrattamente può porre in essere sono tendenzialmente tre. La prima opzione è l'espianto di routine (*Routine Removal*)⁴⁷, in cui gli organi dei pazienti deceduti vengono prelevati *di default*, il che aumenta la percentuale di salvare le vite di chi aspetta in trapianto ma pone ovviamente enormi questioni in merito alla libertà di scelta del soggetto donatore. La seconda via, invece, è quella del consenso esplicito (*Explicit Consent*)⁴⁸, in cui è possibile procedere con l'espianto degli organi unicamente nel caso in cui il donatore abbia esplicitamente ed espressamente dichiarato il proprio consenso. Negli USA, riportano gli Autori, la maggioranza degli Stati applica la regola del consenso esplicito⁴⁹, sennonché i passaggi burocratici necessari per manifestare il consenso a donare costituiscono un forte deterrente per diventare veramente donatore⁵⁰. La terza modalità, infine, è quella del consenso presunto (*Presumed Consent*)⁵¹, la cui logica è ribaltata rispetto a quella del consenso esplicito, in quanto occorre una manifestazione esplicita a non essere donatore, in mancanza della quale si è allora considerati donatori. Questa terza strada sarebbe la più funzionale a raggiungere l'obiettivo posto, ma sarebbe difficile da attuare sul piano politico.

A fronte di quanto scritto, in che modo potrebbe risultare utile la *Nudge*?

Innanzitutto, sostengono Thaler e Sustein, è necessario che le persone scelgano, si esprimano a riguardo, nel senso della donazione o della non donazione. Alcuni Stati USA hanno seguito un modello di scelta obbligatoria (*Mandated Choice*)⁵²: determinati documenti – ad. es. la patente di guida – vengono rilasciati soltanto dopo aver espresso in modo esplicito se si vuole essere o non essere donatori. La scelta obbligata conduce ad avere meno donatori rispetto al modello del consenso presunto; tuttavia, vi è una volontà espressa che potrà far fede in futuro e che i familiari del donatore potranno più facilmente accettare. D'altronde, è più facile *«to respect the expressed wishes of a donor who actively said “yes” compared with a donor who simply failed to say “no”»*⁵³. Tuttavia, la teoria *Nudge* non si basa su vincoli normativi o amministrativi, bensì sull'indurre comportamenti virtuosi lasciando le persone libere di scegliere. Per questa ragione, gli Autori sostengono una via più “semplice”, come avvenuto ad esempio nello Stato dell'Illinois: ricorrere a

redatto dal CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI, RETE NAZIONALE TRAPIANTI, *Report 2021. Attività annuale rete nazionale trapianti*, in <https://bit.ly/3bAQulM> [ultima consultazione: 08.08.2022].

⁴⁷ Cfr. H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 177.

⁴⁸ H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., pp. 176-177.

⁴⁹ Così *Ibidem*.

⁵⁰ H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 176.

⁵¹ H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., pp. 177-179.

⁵² Cfr. H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 180.

⁵³ *Ibidem*.

portali web per diventare donatori⁵⁴. In questo Stato degli USA la firma sulla patente non ha validità legale e, pertanto, neanche il consenso a donare o non donare gli organi ha valore giuridico, in quanto rilasciato unitamente alla patente. Per questo motivo il Governo dell'Illinois ha creato un portale web liberamente accessibile in cui le persone possono informarsi in merito alla donazione di organi grazie a dati oggettivi e ufficiali (e quindi affidabili), e in cui possono scegliere se registrarsi come donatore. Sfruttando il c.d. effetto gruppo e la c.d. riprova sociale, per i quali un individuo agisce in conformità a ciò che fa la maggior parte delle persone – soprattutto se ciò viene fatto davvero – sul portale sono inserite frasi come «87 percent of adults in Illinois feel that registering as an organ donor is the right thing to do»⁵⁵, si riesce a indurre nel visitatore del sito un comportamento virtuoso. Comportamento virtuoso rafforzato dal collegamento del portale ai *social network*⁵⁶ che ingenerano una forte influenza sociale nelle azioni delle persone, posto che «people often do what they believe is right in part because they know that other people will actually see them doing what they believe is right»⁵⁷.

Nel caso della donazione degli organi, dunque, l'adozione di un portale ufficiale online in cui le persone possono informarsi in modo corretto sulla questione e possono esprimere pubblicamente e tramite *social network* il proprio consenso, o il proprio dissenso, a diventare donatori costituisce un esempio concreto dell'applicazione della teoria *Nudge* nella vita quotidiana⁵⁸.

A fronte di quanto ricostruito poc'anzi, emerge con forza l'importante ruolo che la *Nudge* può giocare nel contesto decisionale pubblico e privato. Non è un caso, infatti, che la teoria della *Nudge* abbia attirato l'attenzione dei giuristi, i quali hanno dedicato a questo tema numerosi studi⁵⁹. Non si ritiene questa la sede opportuna per approfondire le varie criticità che la “spinta gentile” comporta sul piano giuridico, come la dottrina ha sottoline-

⁵⁴ Cfr. H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., pp. 180-182.

⁵⁵ H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., p. 182.

⁵⁶ Gli autori fanno riferimento a MySpace dato che l'opera è stata scritta nel 2008. Cfr. *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ L'opera di Thaler e Sustain è colma di esempi: si rimanda al capitolo 16 «A dozen nudges». Cfr. H. THALER, C.R. SUSTEIN, *Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*, cit., pp. 229 ss.

⁵⁹ A titolo non esaustivo, fra i vari contributi si vedano a livello internazionale A. KEMMERER, C. MÖLLERS, M. STEIN BEIS, G. WAGNER (Editors), *Choice Architecture in Democracies*, Baden Baden, Nomos, 2016; K. MATHIS, A. THOR (Editors), *Nudging - Possibilities, Limitations and Applications in European Law and Economics*, Dordrecht, 2016; A. ALEMANNI, A.L. SIBONY (Editors), *Nudge and the Law. A European perspective*, Oxford, Hart, 2015. Fra gli autori italiani, si veda in particolare il volume di A. ZITO, *La nudge regulation nella teoria giuridica dell'agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni*, Napoli, 2021; nonché i contributi di G. TROPEA, *Spinte gentili per la pubblica amministrazione?*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2022, pp. 31 ss.; di R. LOMBARDI, F. SANTINI, *Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali*, in *Nuove autonomie*, n. 1/2022, pp. 71 ss.; di A. GRAGNANI, «Nudging» e libertà costituzionale, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2021, pp. 498 ss.; di M. CLARICH, *La riflessione scientifica attuale sulla regolazione dei mercati e la prospettiva delle “spinte gentili”*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2-3/2015, pp. 413 ss.; di S. VALAGUZZA, *Nudging pubblico vs. pubblico: nuovi strumenti per una regolazione flessibile di ANAC*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, n. 1/2017, pp. 91 ss.; e di N. RANGONE, *Errori cognitivi e scelte di regolazione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2012, pp. 1 ss.

ato, quali la compatibilità di una simile azione statale con il diritto alla libertà del singolo e alla sua libera determinazione, dato che non è agevole tracciare una distinzione chiara fra l'indurre le persone a comportarsi in un certo modo e il manipolarle⁶⁰, oppure al fatto che, non esistendo un concetto assoluto di "bene" o di "giustizia", il condizionamento del decisore avrà un ampio margine di relatività e lecita contestazione, anche a difesa delle libertà individuali e collettive⁶¹.

Quello che preme evidenziare, invece, è che nella realtà delle cose il legislatore, e più in generale il decisore pubblico, versi in una situazione concreta in cui vi sono elementi ulteriori al diritto da tenere in considerazione nella propria azione. In questo senso, la teoria *Nudge* ha alcuni tratti in comune con un'altra teoria tornata recentemente alla ribalta: la *One Health*.

3. La teoria *One Health*

La *One Health* è una teoria basata su un assunto chiaro: la salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali sono legate fra loro da un vincolo di interdipendenza. L'una incide sulle altre vicendevolmente. Con la conseguenza che l'una non può esistere senza le altre. Il termine *One Health* è di derivazione anglofona, ed è tale in quanto tale teoria è stata formalizzata in seno all'ONU. Per la precisione, stando alla sua definizione, la *One Health* più che una teoria, «*is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystems*»⁶².

⁶⁰ Così ad esempio A. ZITO, *La nudge regulation nella teoria giuridica dell'agire amministrativo*, cit., pp. 12-13: «la *nudge theory* solleva questioni di non poco momento, quali, a titolo di esempio, la sua compatibilità con la garanzia della libertà individuale e della libera determinazione della volontà nonché con i capisaldi della democrazia liberale o anche della stessa democrazia *tout court*. Essa solleva altresì interrogativi sul piano etico, atteso che il confine tra "condizionare" le persone ad effettuare determinate scelte e "manipolare" le coscienze è assai sottile. Anche sul piano della teoria generale del diritto si intravedono problematiche di particolare rilievo. Dal momento che i pubblici poteri possono ricorrere al *nudge*, come si evince dagli esempi che vengono fatti da Thaler e Sunstein, e che il suo utilizzo non richiede la messa in campo di sanzioni od incentivi, bensì di una mera decisione di contesto, tutto ciò sembra porsi in contrasto con uno dei tratti qualificanti del fenomeno giuridico, ossia il carattere coercitivo (o parzialmente coercitivo) dell'ordinamento giuridico, di cui non possono fare a meno né il normativismo kelseniano né le teoriche che, pur non risolvendo per intero l'ordinamento giuridico in un insieme di norme, non negano, sia pure dentro una ricostruzione più articolata rispetto al modello della teoria pura del diritto, il binomio tra norma e profili sanzionatori».

⁶¹ Si pensi, ad esempio, al fatto che i totalitarismi del secolo scorso avevano ciascuno il proprio ideale di "bene" e "giustizia", ma non erano "buoni" né "giusti". In relazione al nazismo, sia consentito il rimando a S. ROSSA, *Società, diritti e tecnologia. Brevi riflessioni sul rapporto mezzo-fine e sul ruolo dei diritti fondamentali in una prospettiva storico-giusletteraria partendo da un'esperienza bavarese*, in R. LOMBARDI, A. PROVERA (a cura di), *Io perpetratore io vittima*, Torino, 2020, pp. 103 ss.

⁶² Questa la definizione data dal One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) della *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), della *World Organisation for Animal Health* (WOAH), del *United Nations Environment Programme* (UNEP) e della *World Health Organization* (WHO), 1 dicembre 2021, nel documento consultabile in <https://bit.ly/3PYxFIG> [ultima consultazione: 08.08.2022].

Con questo approccio teorico, i maggiori istituti specializzati delle *United Nations*, vale a dire la *Food and Agriculture Organization* (FAO), la *World Organisation for Animal Health* (WOAH) e la *World Health Organization*, per la prima volta hanno iniziato ad affrontare in modo sinergico e coordinato un problema, nella consapevolezza che la soluzione ad esso non può che provenire da risposte e azioni comuni. Come si può, infatti, garantire la salute umana se l'ambiente è inquinato – come sottolineato da numerose vicende giudiziarie, come nel caso italiano dell'ILVA di Taranto? Come è possibile proteggere la salute dell'uomo senza curarsi delle condizioni di salute degli animali (siano essi selvatici, da allevamento o da compagnia) – come d'altronde l'effetto *spillover* (salto di specie) del virus SARS-CoV-2 ha evidenziato?

È noto, tradizionalmente, come la salute, l'ambiente e gli animali siano stati studiati “a compartimenti stagni”, l'una distintamente dalle altre. E questo, in parte, è avvenuto anche in ambito giuridico. Così si sono sviluppati il diritto alla salute⁶³, il diritto dell'ambiente⁶⁴ e, da ultimo, il diritto degli animali. Tuttavia, quest'ultima perifrasi non deve trarre in inganno, in quanto gli animali sono stati studiati sul piano giuridico non come soggetti di diritto, bensì come oggetto di diritti dell'uomo su di essi⁶⁵.

⁶³ Per una ricostruzione dello sviluppo del diritto alla salute si veda il recente studio di G.G. SANTONOCITO, *Storia del diritto alla salute*, Milano, Franco Angeli, 2022 e quello di G. COSMACINI, *Storia della medicina e della sanità in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2016. In generale sul diritto alla salute si rimanda innanzitutto alle voci di R. BALDUZZI, *Salute (diritto alla)*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, pp. 5393 ss. e di M. LUCIANI, *Salute. I) Diritto alla salute-Dir. Cost.*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, XXVIII, 1991. Si vedano altresì, in riferimenti ai profili costituzionali, M. CARTABIA, *L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione italiana*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento*, Bologna, 2017; R. BALDUZZI, D. SERVETTI, *La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale*, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), *Manuale di diritto sanitario*, Bologna, 2013; L. CHIEFFI (a cura di), *Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico*, Torino, 2003; B. PEZZINI, *Principi costituzionali e politica della sanità. Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute*, in C.E. GALLO, B. PEZZINI (a cura di), *Profili attuali del diritto alla salute*, Milano, 1998. In chiave comparata R. BALDUZZI, *Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l'analisi comparata*, Bologna, 2009. In relazione all'incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche si rimanda a D. SERVETTI, *Riserva di scienza e tutela della salute*, Pisa, 2019.

⁶⁴ Anche l'ambiente è un tema studiato a fondo dai giuristi. A titolo meramente esemplificativo, in argomento si vedano A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2016; G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2015, oltre che R. FERRARA, *La tutela dell'ambiente*, Torino, 2006. Per aspetti legati all'ambito forestale A. CROSETTI, N. FERRUCCI, *Manuale di diritto forestale e ambientale*, Milano, 2008. Più recentemente anche R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale, tra procedimenti, silenzi, dissensi*, Torino, 2020. Si vedano altresì, a livello trattatistico R. FERRARA, M.A. SANDULLI (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Vol. I-III, Milano, 2014 e P. DELL'ANNO, E. PIGOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Vol. I-III, Padova, 2012; per profili comparatistici si rimanda a G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale comparato*, Torino, 2017; relativamente ad aspetti anche pratici invece R. FERRARA, F. FONDERICO, A. MILONE, *Casi di diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2021; più recentemente si veda inoltre la voce di G. COCCO, *Ordinamento costituzionale*, in S. NESPOR, L. RAMACCI (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, 2022, 152 ss.

⁶⁵ Sul punto si vedano le trattazioni monografiche di F. RESCIGNO, *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Torino, 2005, di D. CERINI, *Il diritto degli animali. Note gius-privatistiche*, Torino, 2012, nonché di R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano, Mimesis, 2018; oltre a tali opere, si vedano altresì gli studi di F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE Online*, n. 1/2021, pp. 169 ss.; di G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDi-*

In realtà, le ultimissime generazioni stanno prendendo sempre più coscienza di un fatto ovvio che, nei decenni precedenti, si è preferito ignorare come un vero e proprio *elephant in the room*: l'uomo è soltanto *una* fra le specie animali presenti sul pianeta. Quella più evoluta e *probabilmente* la più intelligente⁶⁶, ma pur sempre *una* fra le altre. Dunque, la tutela della salute dell'uomo, in quanto persona *ex art. 2 Cost.* ma anche proprio in quanto esponente del regno animale, passa anche dalla tutela della salute degli altri animali. E se la salute degli animali dipende anche dalla salute dell'ambiente – non a caso si parla di *ecosistema*⁶⁷ – anche quella umana non può prescindere da esso.

3.1. La *One Health* e la visione francescana

Se questa consapevolezza pare aver preso piede soltanto a partire da qualche anno a questa parte, come d'altronde testimoniato dalla recente modifica apportata dalla legge Cost. 11 febbraio 2022, n. 1 agli articoli 9 e 41 della Costituzione⁶⁸, in realtà è possibile vedere questa versione integrata della *One Health* già in alcuni testi della tradizione cristiano-cattolica⁶⁹. Si pensi, ad esempio, alle *Laudes Creaturarum* conosciute con il titolo di *Cantico*

ritto, n. 1/2019, pp. 485 ss.; e di G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2017, pp. 121 ss.

⁶⁶ Si reputa sempre valido l'aforismo generalmente attribuito (pur in assenza di fonti) ad Albert Einstein secondo cui *ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a crederci stupido*.

⁶⁷ Viene infatti definito "ecosistema" l'«[u]nità funzionale fondamentale in ecologia: è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata, per es. un lago, un prato, un bosco ecc.». Cfr. voce *Ecosistema*, in *Enciclopedia Treccani*, in <https://bit.ly/3vJ4GQn> [ultima consultazione: 08.08.2022].

⁶⁸ In particolare, il testo attuale dell'art. 9 Cost. come risultante dalla modifica costituzionale è il seguente: «1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 3. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Quello del nuovo art. 41 Cost. invece dispone: «1. L'iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Pur essendo tale modifica costituzionale pienamente coerente con la teoria *One Health*, questo tema non sarà ivi affrontato. Si rimanda però ai commenti della dottrina, fra cui, a titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività, quelli di M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 1/2022, pp. 127 ss.; di F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2022, pp. 15 ss., nel quale l'Autore affrontata la questione «*per viam negationis*» (*Ibidem*, 16.); di R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, aprile 2022; nonché, da ultimo, a quelli di L. IMARISIO, G. SOBRINO (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*, atti del seminario svoltosi a Cuneo il 29 aprile 2022, Università degli Studi di Torino, Ottobre 2022.

⁶⁹ In relazione alla concezione giudaico-cristiana dell'ambiente, risultano interessanti le riflessioni di D. PORENA, *La protezione dell'Ambiente tra Costituzione italiana e "Costituzione globale"*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 6, secondo cui l'elaborazione cristiana supera il dualismo "antropocentrismo-ecocentrismo" per abbracciare un'interpretazione di teocentrica che attribuisce a tutte le creature dignità intrinseca, nei confronti delle quali, tuttavia, spetta all'uomo una «titolarità "ministeriale" del *dominium terrae*». Si veda anche la vasta ricostruzione effettuata da A. AUTIERO, *Esiste un'etica ambientale?*, in V. DOMENICHELLI, N. OLIVETTI RASON, C. POI (a cura di), *Diritto pubblico dell'ambiente. Diritto, etica, politica*, Padova, 1995, pp. 11 ss.

delle Creature⁷⁰ di San Francesco d'Assisi⁷¹. In questa opera, «il cantico di tutte le creature diventa gloria di Dio»⁷²: San Francesco, infatti, non si limita a lodare Dio, ma loda anche le creature naturali che da questi sono state create. Loda tutte le creature, animali e piante comprese⁷³, e molte di esse le chiama *fratello* (il sole, il vento, il fuoco) o *sorella* (la luna, l'acqua, la terra – che viene definita sia *sora* sia *matre* – e la morte corporale)⁷⁴. Proprio questo legame di fratellanza sottolinea come il pensiero di San Francesco si allontani dall'ascetismo cristiano riconducibile al modello del *contemptus mundi*⁷⁵: la stretta relazione che intercorre fra l'uomo, gli animali, l'ambiente evidenzia una particolare attenzione del Patrono d'Italia alla realtà e alla concretezza.

In tempi recenti anche altri documenti cristiano-cattolici hanno recuperato questa visione francescana ispirandosi espressamente al *Cantico delle Creature*. È il caso dell'enciclica *Laudato si*⁷⁶ di Papa Francesco⁷⁷, nel quale viene mostrato un forte interesse per le questioni terrene e il futuro del pianeta, manifestando una seria preoccupazione a riguardo, al punto da non limitarsi a esporre principi da seguire, ma suggerendo azioni pratiche e piccoli gesti per salvaguardare l'ambiente⁷⁸, al fine di realizzare un'*ecologia integrale*⁷⁹. Una ecologia, cioè, che tenga in considerazione le dimensioni umane e sociali. Perché, come scritto dal Papa in un'altra enciclica, la *Evangelii Gaudium*⁸⁰, l'iniquità sociale è le-

⁷⁰ Un commento al *Cantico delle Creature* è stato effettuato da uno dei padri costituenti italiani, Enrico Medi. Si veda infatti E. MEDI, *Cantico di Frate Sole*, Torino, 2016. In argomento *ex multis* F. BAJETTO, *Un trentennio di studi (1941-73) sul Cantico di Frate Sole*, in *L'Italia francescana*, XLIX, 1974, pp. 5 ss.; B.M. LE BRAZ, *Le "Cantique des créatures" de François d'Assise. De la littérature à la littéralité*, in *Laurentianum*, XXXV, 1984, pp. 210 ss.; P. CANETTI, *Iacopone da Todi e la poesia religiosa del Duecento*, Milano, 2001.

⁷¹ Sulla figura di San Francesco d'Assisi la produzione scientifica è oceanica. Senza pretese di esaustività, si vedano fra i numerosi contributi quelli di J. LE GOFF, *Le vocabulaire des catégories sociales chez saint François d'Assise et ses biographes du XIIIe siècle*, in *Ordres et Classes, Colloque d'histoire sociale*, Paris, 1973, pp. 93 ss. ed ID., *San Francesco d'Assisi*, Roma-Bari, 2000; nonché di una allieva di Le Goff recentemente scomparsa, C. FRUGONI, *Vita di un uomo: Francesco d'Assisi*, Torino, 2001, ed ID., *Storia di Chiara e Francesco*, Torino, 2011. Fra le fonti storiche si rimanda a C. PAOLAZZI (edizione critica a cura di), *Francesco d'Assisi. Scritti*, Roma, 2009.

⁷² E. MEDI, *Cantico di Frate Sole*, cit., p. 77.

⁷³ Così C. PAOLAZZI, *Lode a Dio Creatore e Cantico di Frate Sole. Lectio Magistralis*, in *Antonianum*, XCIV, 2019, p. 782.

⁷⁴ Cfr. SAN FRANCESCO D'ASSISI, *Cantico delle Creature*, 1225-1226 (?), vv. 5-22 e vv. 27-31.

⁷⁵ Cfr. L. SERGIACOMO, C. CEA, G. RUOZZI, *I volti della letteratura*, I, *Dalle origini all'età comunale*, Torino, 2005, p. 200.

⁷⁶ Il testo dell'enciclica consultato si riferisce a quello contenuto in PAPA FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*, testo integrale con guida alla lettura di C. Simonelli, Milano, 2015. Per un commento giuridico di impronta privatistica, si veda R. MIGUEZ NUNEZ, *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato Si'*, in *Politica del diritto*, n. 2/2017, pp. 267 ss.

⁷⁷ Il pontificato di Papa Francesco si ispira alla figura di San Francesco, come lo stesso Bergoglio ha scritto nella *Laudato si'* argomentando circa la scelta del nome pontificale: cfr PAPA FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*, cit., Cap. I, Par. 10, pp. 62-63.

⁷⁸ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*, cit., Cap. VI, Par. 211, pp. 183-184.

⁷⁹ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*, cit., Cap. IV, Par. 137 ss., pp. 142 ss.

⁸⁰ Il testo dell'enciclica consultato si riferisce a quello contenuto in PAPA FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'an-*

gata alla crisi ecologica⁸¹, con effetti devastanti sia per l'attuale generazione sia per quelle successive⁸².

Gli effetti dell'emergenza ecologica non hanno impatti negativi soltanto sulla generazione attuale, ma anche su quelle successive: in tal senso, la teoria *One Health*, anche nella visione cattolica, potrebbe rappresentare una strategia di sviluppo sostenibile?

3.2. La *One Health* come strategia di sviluppo sostenibile?

Una definizione "classica" di sviluppo sostenibile⁸³, contenuta nel noto Rapporto Brundtland della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, afferma che esso sia «uno sviluppo che soddisfi le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni»⁸⁴.

Se sul piano lessicale il concetto di sviluppo sostenibile appare di agevole comprensione, sul versante giuridico esso ha necessitato di un progressivo *iter* definitorio, in particolare negli anni Settanta-Novanta del Novecento, durante i quali vennero approvati numerosi trattati internazionali volti a tutelare i diritti delle generazioni future in modo sempre più preciso⁸⁵.

Sebbene in una primissima fase le istituzioni mondiali avessero visto nella pace lo strumento concreto per garantire i diritti dei posteri, cercando così di evitare ulteriori conflitti

nuncio del Vangelo nel mondo attuale, Città del Vaticano-Cinisello Balsamo, 2013.

⁸¹ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco ai Vescovi, ai Presbiteri e ai Diaconi alle persone consacrate e ai fedeli laici sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, cit., sia Cap. II, Par. 56, pp. 82-83, sia Cap. IV, Par. 202, p. 216.

⁸² D'altronde, come il Pontefice ha ribadito nel testo *Una grande speranza*, «[p]roprio perché tutto è connesso [...] nel bene, nell'amore, proprio per questo ogni mancanza di amore ha ripercussione su tutto. La crisi ecologica che stiamo vivendo è così anzitutto uno degli effetti di questo sguardo malato su di noi, sugli altri, sul mondo, sul tempo che scorre; uno sguardo malato che non ci fa percepire tutto come un dono offerto per scoprirci amati»: cfr. PAPA FRANCESCO, *Una grande speranza*, in ID., *Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida dell'ambiente*, Città del Vaticano, 2019, pp. 130-131.

⁸³ In argomento però si rimanda a E. GIOVANNINI, *L'utopia sostenibile*, Roma-Bari, 2018 e, soprattutto, a F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale scientifica, 2010, oltre a ID., *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2011, pp. 170 ss. In argomento anche S. SALARDI, *From Sustainable Development to the Rights of Nature: Mutually Integrated Legal Ways to Protect Environment*, in *Notizie di Politeia*, n. 145/2022, pp. 25 ss.; V. RUBINO, *Sviluppo sostenibile ed effettività della "governance" multilivello*, in *federalismi.it*, n. 34/2020, pp. 205 ss.; E. FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quad. cost.*, 3, 2017, pp. 626 ss.; per aspetti di diritto comparato I. ALOGNA, *La circolazione del modello di sviluppo sostenibile: prospettive di diritto comparato per un percorso multidirezionale*, in G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione: modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, I, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Roma, 2015, 145 ss.; C. VIDETTA, *Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno*, in R. FERRARA, C.E. GALLO (a cura di), *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Vol. I, Milano, 2014, pp. 221 ss.; V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra governo dell'economia e profili costituzionali*, in R. FERRARA, P.M. VIPIANA (a cura di), *I "nuovi diritti" nello Stato sociale in trasformazione*, Padova, 2002, pp. 276 ss.

⁸⁴ Cfr. Rapporto Brundtland, Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, Nazioni Unite, pubblicato con il titolo *Our Common Future*, Oxford 1987.

⁸⁵ A riguardo sia consentito il richiamo a S. ROSSA, *Sviluppo sostenibile e appalti pubblici. Sul ruolo degli appalti pubblici come strumento di sostenibilità*, in *CERIDAP*, n. 4/2022, pp. 61 ss., spec. 62 ss.

mondali in grado di portare all'estinzione umana⁸⁶ – soprattutto dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki –, successivamente la chiave per tutelare i diritti di chi sarebbe “venuto dopo” venne identificata nella tutela dell'ambiente⁸⁷. In realtà, come la dottrina non ha mancato di sottolineare⁸⁸, la tutela ambientale concerne soltanto una declinazione, un aspetto dello sviluppo sostenibile: dal momento che esso ha proprio ad oggetto lo sviluppo umano, è lo sviluppo economico in sé il fattore principale in grado di garantire (o meno) i diritti delle generazioni future, proteggendo di riflesso, strumentalmente, l'ambientale⁸⁹. Soltanto impostando una crescita economica responsabile e attenta al consumo delle risorse naturali rispettoso della solidarietà intergenerazionale è possibile tutelare i diritti dei posteri – aspetto che d'altronde è stato espressamente affermato a livello europeo dai Trattati di Amsterdam, prima, e di Lisbona successivamente⁹⁰.

Sviluppo economico e tutela dell'ambiente sono solamente due dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile, ai quali si aggiunge quello sociale, come risulta in modo evidente dall'analisi dei c.d. obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU⁹¹, oltre che dalla stessa Costituzione così come recentemente emendata nel 2022⁹². La natura composita ed eterogenea dello sviluppo sostenibile riflette, in realtà, la complessità stessa delle questioni a cui esso si riferisce: non è possibile tutelare i diritti delle generazioni successive agendo unicamente, in modo distinto, su uno dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile tralasciando gli altri due: è necessario un approccio sincretico e sinergico ad ampio raggio. Per accorgersi di ciò pare intuitivo soffermarsi sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030: è forse possibile riuscire a proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità (obiettivo n. 15) senza al contempo preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile (obiettivo n. 14)? Entrambi questi obiettivi sono raggiungibili soltanto se si adottano misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile (obiettivo n. 13), il quale a sua volta è possibile unicamente se si

⁸⁶ In tal senso la United Nations Charter del 1945, in particolare il preambolo.

⁸⁷ Cfr. *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* del 1972, c.d. Dichiarazione di Stoccolma (U.N. Doc. A/Conf.48/14 (1972)), specialmente principi 2 e 5.; *Rio Declaration on Environment and Development*, c.d. Dichiarazione di Rio (U.N. Doc. A/CONF.151/5/Rev.1 (1992)), spec. principio 4. Il legame fra sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente è stato ripreso anche in ambito nazionale dal Codice dell'ambiente italiano: cfr. infatti art. 3-*quater* d.lgs. n. 152 del 2006.

⁸⁸ In particolare F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, cit., pp. 8-9.

⁸⁹ Così anche F. FRACCHIA, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 176.

⁹⁰ Cfr. art. B Trattato di Amsterdam del 1997 e art. 2 co. 3 Trattato di Lisbona del 2009.

⁹¹ Cfr. Cfr. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/> [last cons: 08.08.2022].

⁹² Si rimanda alla nota 68.

promuove società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, se si garantisce l'accesso alla giustizia per tutti e se si costruiscono istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli (obiettivo n. 16).

Tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono legati a doppio filo gli uni agli altri, esattamente come avviene nella *One Health*, in cui la salute umana dipende dalla salute ambientale, la quale è correlata alla salute animale che a sua volta è influenzata da quella umana. Infatti il raggiungimento dell'obiettivo di garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età (obiettivo n. 3) – leggesi: salute umana – è condizionato dal raggiungimento dall'obiettivo di garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (obiettivo n. 12) e da quello di adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile (obiettivo n. 13) – leggesi: salute ambientale –; a loro volta, i citati obiettivi dipendono dal raggiungimento degli obiettivi volti a preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile (obiettivo n. 12) e a proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità (obiettivo n. 13) – leggesi: salute animale.

Questi pochi esempi sottolineano come l'approccio integrato e multidisciplinare che caratterizza la *One Health* possa rappresentare una strategia pratica, uno strumento, per concretizzare lo sviluppo sostenibile perseguendo in modo fruttuoso gli obiettivi dell'Agenda 2030.

4. Considerazioni conclusive. I punti in comune fra la teoria *Nudge* e la teoria *One Health* e la persistente centralità del diritto pubblico

Nei paragrafi precedenti si è cercato di descrivere a maglie larghe due teorie che si sono sviluppate recentemente e che incidono e condizionano la realtà. La scelta fatta è stata quella di procedere in tale analisi con ampio respiro, al fine di poter delineare un tentativo di comparazione. A fronte di quanto ricostruito, è possibile mettere in evidenza alcuni aspetti che accomunano la teoria *Nudge* e la teoria *One Health*. E indagare, come già sottolineato nel paragrafo introduttivo, quale possa essere il ruolo del diritto pubblico a riguardo.

Pur essendo finalizzate a realizzare obiettivi differenti, innanzitutto entrambe adottano prospettive d'indagine diverse e multiformi. La *Nudge* studia quello che gli autori hanno chiamato *Choice Architecture* indossando, da un lato, le lenti dello psicologo e, dall'altro, dell'economista. La *One Health*, invece, approccia il suo tema d'indagine sia tramite gli occhiali del medico, sia del veterinario, sia dello zootecnico, sia dell'agronomo e dello scienziato forestale.

Il secondo aspetto è, in realtà, derivante dal primo. Per risolvere una questione, non basta soltanto studiare la realtà da punti d'osservazione diversi; dopo questo primo momento, infatti, è imprescindibile coordinare le varie conoscenze e farle interagire fra loro. Adottando prospettive d'indagine diverse, risulta evidente come queste due teorie possano essere realizzate ricorrendo a un sistema integrato di competenze volte a risolvere un problema comune. Nella *Nudge*, la prospettiva d'indagine dell'economista si fonda con quella dello psicologo – al punto da aver sviluppato l'economia comportamentale – e ai problemi del primo il secondo cerca, con il proprio bagaglio di competenze, di darvi risposta; e viceversa. Il medesimo meccanismo avviene nella *One Health*, in cui la medicina, la zootecnia, l'agronomia, la veterinaria e la scienza forestale dialogano fra loro alla ricerca di possibili soluzioni sinergiche a questioni comuni.

Il terzo aspetto consiste nella circostanza per cui entrambe le teorie hanno importantissime ricadute sul piano della realtà. Il che le riconduce all'ambito giuridico. Nella *Nudge* si è accennato, ad esempio, a come le modalità pratiche tramite cui un decisore – specie quello pubblico – è in grado di influenzare il comportamento altrui possono produrre pesanti ricadute sulle libertà degli individui e, in ultima istanza, anche sul livello di democraticità di uno Stato. Nella *One Health*, invece, sorge la necessità di conciliare istanze che possono essere considerate, se non *diametralmente opposte*, almeno *opposte*: si pensi al tema della ricerca medico-scientifica di sperimentazione animale⁹³ e quello del diritto degli animali (inteso questa volta nel senso di evitare ad essi sofferenze), temi che sono di dubbia composizione se analizzati separatamente e perciò necessitano di un approccio integrato. Il legame fra le due teorie analizzate nel presente contributo e la realtà sottolinea l'imprescindibile importanza che il diritto riveste, proprio in quanto materia chiamata a regolare la realtà – dalla quale il diritto nasce, come sostenuto da Orlando e come ricostruito nel paragrafo introduttivo.

Seguendo l'uroboro, ritornando al pensiero di Orlando è possibile cogliere alcune riflessioni conclusive. Secondo Orlando, al fine di indagare al meglio la realtà e i problemi della concretezza, era necessario estrapolare dal diritto pubblico la sua essenza giuridica e “mettere da parte” tutto ciò che non era giuridico⁹⁴. Parafrasando un'espressione dello scrittore Mauro Corona, sul piano metodologico bisognava procedere come uno scultore, cioè

⁹³ In argomento si vedano, fra i molti studi, quelli di C. DI PIETRO, *L'etica veterinaria e la 'liceità' della sperimentazione animale nella cultura contemporanea*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 2/2006, pp. 335 ss.; di L. CHIEFFI, *La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova puntata del tormentato rapporto tra scienza e diritto*, in *Nomos*, n. 1/2021, pp. 1 ss.; e di A. INDELICATO, *La sperimentazione animale e i metodi alternativi: dalla normativa alla giurisprudenza comparata Italia-Cina*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 2/2020, pp. 459 ss. Si rimanda altresì ai vari contributi di F. RESCIGNO, M. TALLACCHINI, G. RIZZOLATTI, L. BATTAGLIA, S. GARATTINI, M. BARLETTA, C. BOTTARI e T. DI PAOLO, L. FABIANO, nonché quello di L. MARIANTONI, quest'ultimo intitolato *Lo statuto (costituzionale) dell'animale sperimentale. Le prospettive del bilanciamento fra ricerca scientifica e benessere degli animali: ovvero quando gli "oneri" divengono "onori"*, tutti contenuti nel fascicolo n. 2/2021 di *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*.

⁹⁴ Nei limiti di quanto riportato nel paragrafo 1.

*togliere, tirare via il di più per vedere dentro*⁹⁵: arrivare all'essenziale, portando il criterio giuridico in primo piano. E questo perché per Orlando era necessario conferire autonomia scientifica al diritto pubblico, fino ad allora visto come un mosaico composto da tessere di natura eterogenea e carente sul piano giuridico⁹⁶, per riprendere una sua metafora.

Oggi, che a più di un secolo dalla prolusione *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* è indubbio che il diritto pubblico abbia acquisito la dignità scientifica auspicata da Orlando, per indagare al meglio la realtà non è più necessario *togliere*, ma *aggiungere*. Aggiungere prospettive d'indagine diverse. Aggiungere approcci di studio basati sull'interdisciplinarietà e sulla sinergia di diversi saperi scientifici, come messo in chiara evidenza dalle teorie *Nudge* e *One Health*. In qualche caso, però, paradossalmente, potrebbe servire altresì aggiungere il diritto pubblico alle altre discipline.

Per indagare la realtà non serve soltanto sfruttare la sinergia interdisciplinare che deriva dalla visione di diversi punti di vista di un problema. Occorre, infatti, essere consapevoli dei benefici che possono derivare dal ruolo guida della giuspubblicistica e dei suoi criteri. E ciò non per via di una presunta superiorità di questa disciplina rispetto alle altre. Questa affermazione deriva dalla circostanza per cui, nella realtà e nella società, vi è la duplice necessità di decidere e – si perdoni la cacofonia – di decidere come decidere, la quale può essere soddisfatta proprio tramite il diritto (pubblico). E se è corretto affermare che la decisione è un processo a cui si giunge gradualmente raccogliendo dati diversi ed elaborandoli in informazioni, pare altrettanto corretto vedere nel diritto pubblico il suo momento conclusivo. Il diritto pubblico costituisce chiaramente il momento conclusivo di questo *iter* di acquisizione di dati e informazioni resa possibile dal dialogo di e con altre discipline (come l'economia e la psicologia nel caso della *Nudge*, o la medicina, la veterinaria, la zootecnica, l'agronomia e la scienza forestale nell'ipotesi della *One Health*). Ma proprio per questo il diritto pubblico è il momento culminante di tale percorso, è la fine, il punto di arrivo. Ma non è un punto di arrivo cieco, è un punto di arrivo da cui partire per interpretare e regolare la realtà.

Ecco quindi che, nonostante lo sviluppo di approcci e teorie interdisciplinari e multisettoriali basate su discipline diverse dal diritto, come nel caso della *Nudge* e della *One Health*, il diritto pubblico continua tuttavia a rivestire un persistente e imprescindibile ruolo centrale, proprio a fronte del saldo legame che unisce il diritto pubblico alla realtà, nell'ottica storicistica del diritto pubblico orlandiana. In questo senso, la lezione di Orlando appare antica ma anche moderna: sebbene «molte pagine di Orlando potranno oggi apparire invecchiate»⁹⁷, anche a fronte dell'autonomia e dignità scientifica guadagnata dal diritto pubblico, l'insegnamento di questo Maestro appare più che mai attuale oggi, in una realtà

⁹⁵ Il riferimento è alla frase «[v]ivere è come scolpire, occorre togliere, tirare via il di più, per vedere dentro», M. CORONA, *Nel legno e nella pietra*, Milano, 2003, p. 272.

⁹⁶ Si rimanda alla nota 12.

⁹⁷ V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 19.

caratterizzata da strumenti di indagine di natura extragiuridica, in particolare proprio sotto tale aspetto. D'altronde, come scrisse Crisafulli, «Orlando non ha mai dimenticato che il diritto è fatto dagli uomini, nasce da bisogni e interessi umani, e serve agli uomini come strumento della loro vita associata»⁹⁸. E fino a che si parla e si studia l'uomo e l'umano, il diritto pubblico non può che essere l'imprescindibile faro che traccia la via.

⁹⁸ V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 7.